



Professionisti Associati
Prato

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 14 Febbraio 2025

Lettera informativa n. 6 /2025

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

OGGETTO: CERTIFICAZIONE UNICA 2025 PERIODO D'IMPOSTA 2024

*I datori di lavoro che hanno corrisposto compensi o somme per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati nel corso dell'anno 2024 nonché i soggetti che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, redditi di pensione, lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi sono tenuti a elaborare e consegnare ai soggetti beneficiari delle richiamate tipologie reddituali la **Certificazione Unica entro la data del 17 Marzo 2025** (termine così prorogato di diritto poiché il 16 è domenica).*

I sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate:

- **entro il 17 marzo 2025**, le certificazioni relative:
 - ai redditi di lavoro dipendente,
 - ai redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (es.: lavoro occasionale),
 - ai redditi diversi;
- **entro il 31 marzo 2025** le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- **entro il 31 ottobre 2025** le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.



Professionisti Associati
Prato

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari non è più obbligatorio per i committenti inviare le Certificazioni Uniche relative ai compensi erogati ai percipienti forfettari e minimi a decorrere dal 1 gennaio 2024; ciò, a motivo dell'estensione generalizzata dell'obbligo di emettere fattura in formato elettronico per i contribuenti che adottano detti regimi.

*La dichiarazione dei sostituti d'imposta, Mod. 770/2025 deve essere presentata **entro il 31 Ottobre 2025.***

La CU si articola in due diverse certificazioni, suddivisione giustificata dalla realizzazione della dichiarazione dei redditi precompilata:

- *il modello sintetico, da consegnare ai percipienti entro il 17 Marzo 2025;*
- *il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate **entro il 17 Marzo 2025**; entro il 31 Marzo 2025 per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte e professione abituale.*

Compilazione Punto 6 della CU/2025

- **Somme non soggette: introdotti i seguenti nuovi codici:**
 - **CODICE "16"** Somme che non concorrono alla formazione del reddito per il 50% derivanti da lavoratori impatriati c.1, 2 e 3 dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 209 del 2023
 - **CODICE "17"** Somme che non concorrono alla formazione del reddito per il 60% derivanti da lavoratori impatriati c. 4 dell'articolo 5, del D.Lgs. n. 209 del 2023
- **Si ricorda che devono essere utilizzati i seguenti codici:**
 - **CODICE "21"** per gli altri redditi non soggetti a ritenuta d'acconto
 - **CODICE "22"** nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito, con questo codice vanno indicati tutti i rimborsi spese (somme che non costituiscono reddito);

Soppresso il Codice "24" - Compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1, della L. 190/2014

Per detta certificazione è **obbligatorio** utilizzare il Modello di Certificazione Unica, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate seguendo il percorso: *Home - Strumenti - Modelli – Elenco Alfabetico dei Modelli – Certificazione Unica 2025.*



Professionisti Associati
Prato

La Certificazione Unica autonomi, provvigioni e redditi diversi va utilizzata per:

- ▶ Le somme erogate riferite a redditi di lavoro autonomo o redditi diversi;
- ▶ Le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari nonché le provvigioni derivanti da vendita a domicilio;
- ▶ I corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d'appalto;
- ▶ Le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d, e, f, dell'art. 17, comma 1, T.U.I.R.);

Relativamente a tali compensi nella certificazione non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto per trasferte fuori dal territorio comunale.

Ai fini organizzativi, per raccordare l'operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, al pari di quanto avviene per l'invio del modello 770, è data facoltà ai sostituti di **suddividere il flusso telematico** inviando separatamente, ad esempio:

- frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati;
- frontespizio e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Lo Studio provvederà, per chi ne faccia richiesta, esclusivamente alla predisposizione e/o all'invio delle certificazioni relative ai dati di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

L'esigenza di disporre dei dati finalizzati all'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ha comportato la previsione di un pesante **regime sanzionatorio**.

Di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni.

Fattispecie	Sanzioni previste
Certificazione Unica omessa, tardiva o errata	100 euro per singola certificazione con limite massimo di 50.000 euro per anno e sostituto d'imposta
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2025 (17 marzo), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 5 giorni	nessuna sanzione



Professionisti Associati
Prato

Fattispecie	Sanzioni previste
Certificazione Unica errata trasmessa entro il 16 marzo 2025 (17 marzo), poi corretta e nuovamente trasmessa entro 60 giorni	33,33 euro per singola certificazione con limite massimo di 20.000 euro per anno e sostituito d'imposta

Novità: con circolare n. 12/E/2024 l'Agenzia delle entrate ha superato la precedente posizione secondo la quale la sanzione per omessa, tardiva o errata presentazione della CU non poteva essere ravveduta, ammettendo ora la possibilità di fare ricordo alle riduzioni delle sanzioni previste dalla disciplina del ravvedimento operoso che, è bene ricordare, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, ammette l'applicazione del cumulo giuridico di cui all'articolo 12, D.Lgs. 472/1997.

La trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate dovrà avvenire in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Il file per la trasmissione telematica può essere elaborato con l'ausilio della propria casa di software. Al momento della redazione della presente circolare ancora non è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia Entrate il relativo software compilativo e di controllo, che, presumibilmente, dovrebbe essere rilasciato nei prossimi giorni. Si invitano quindi i clienti interessati a monitorare in tal senso il sito dell'Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: *Home – Strumenti – Software - Software di compilazione – Elenco Alfabetico dei Software*; in detto elenco dovrebbe figurare il software “Certificazione Unica 2025” o dicitura simile.


Qualora si intenda avvalersi dello Studio per la sola trasmissione del file già compilato in modo autonomo, in questo dovranno essere inseriti anche i seguenti dati relativi alla trasmissione mediante intermediario, e più precisamente:

- ▶ Codice fiscale dell'intermediario 01852820974
- ▶ Data dell'impegno data creazione del file
- ▶ Impegno a presentare in via telematica la comunicazione (codice) 1

Si evidenzia che le Certificazioni Uniche **devono essere consegnate ai percipienti entro il 17 Marzo 2025.**

In ogni caso, al fine di organizzare meglio il lavoro di tutti, tenuto conto della concentrazione di scadenze fiscali nei prossimi mesi, si chiede ai Gentili clienti:

- ▶ **di far pervenire allo Studio la documentazione necessaria entro il 25 febbraio p.v.** nel caso in cui lo Studio debba predisporre ed inviare telematicamente le certificazioni;
- ▶ **di far pervenire allo Studio il file telematico per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 5 marzo p.v.** (nel caso di certificazioni relative a redditi da inserire nelle dichiarazioni precompilate) al seguente indirizzo email:



Professionisti Associati
Prato

rosati.f@professionistiassociati-prato.com

Coloro che non saranno in grado di fornire il file compatibile Entratel per l'invio telematico sono pregati di contattare lo Studio il prima possibile, al fine di individuare la procedura migliore.

Si ricorda che lo Studio addebiterà i seguenti onorari:

PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONI

- € 10,00 per ogni nominativo salvo casi particolari, con documentazione articolata, per i quali sarà definito un accordo specifico

INVIO CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

- € 50,00 per invio telematico file
modelli compilati dal cliente su modelli cartacei
- € 50,00 per la predisposizione e l'invio telematico + € 5,00 per ogni nominativo inserito.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti
Professionisti Associati